

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2020, n. 757

Legge regionale 22 settembre 1978, n. 60. Destinazione delle risorse per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, per il biennio 2021/2022.

OGGETTO: Legge regionale 22 settembre 1978, n. 60. Destinazione delle risorse per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, per il biennio 2021/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 48 che dispone che la Giunta esercita la funzione amministrativa consistente anche nella verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in relazione alla realizzazione di specifici interventi finanziati dalla Regione;
- l'articolo 51, comma 4 che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale" e ss.mm. e ii.;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. I, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare il paragrafo 5 dell'allegato 4/2 secondo cui "*ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa (...). La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento di attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento, sulla base di una obbligazione giuridica perfezionata o di una legge di autorizzazione all'indebitamento*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 340, con la quale sono stati approvati, i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali L.R. 60/1978;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r. r. n. 26/2017”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 0176291 del 27/02/2020 e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTO l'art. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, recante disposizioni in materia di costituzione di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale;

VISTA la Legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 ss.mm. e ii.;

VISTA la legge regionale n. 13 del 29 maggio 1997 che disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale;

VISTO l'art. 40, co. I, della legge regionale n. 7/2018 e ss.mm. e ii., a norma del quale la Regione, al fine di perseguire immediati risultati di razionalizzazione e semplificazione dell'assetto gestionale dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 13/1997 e ss.mm. e ii., promuove la costituzione di un consorzio unico per lo sviluppo industriale, comprendente l'intero territorio regionale, attraverso la fusione dei consorzi industriali di cui alla medesima L.R. n. 13/1997;

VISTO l'art. 1, della legge regionale n. 1 del 22 febbraio 2020, recante “Misure del Consorzio unico per lo sviluppo industriale per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione”;

VISTO l'art. 22, commi 10 e 11, lettere a) e b), della sopra menzionata legge regionale n.1/2020;

VISTA la legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, recante “Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali”, ed in particolare l'art. 1-bis, a norma del quale la Regione può concedere a favore di comuni, di consorzi tra comuni e di consorzi per le aree di sviluppo industriale, contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all'interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti artigianali e/o industriali;

PREMESSO CHE

l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTI

- l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 13 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: "in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità";
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";
- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che, in particolare,

- le misure emergenziali di sanità pubblica, conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19, imposte con i DPCM del 4 marzo e del 9 marzo 2020, sull'intero territorio nazionale, atte a contrastarne la diffusione, stanno determinando un impatto negativo sulle imprese del Lazio, che, in molti casi, hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività;
- l'art. 1, del Decreto Legge 22 marzo 2020 ha sospeso, sull'intero territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato I;

PREMESSO che, la Regione Lazio, consapevole della situazione emergenziale mondiale COVID-19, intende adottare prime misure urgenti in favore del settore produttivo;

PRESO ATTO che, con nota n. 269441, del 04/04/2020, l'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, consapevole dell'attuale emergenza del COVID-19, ha dato indicazioni al Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, di promuovere strumenti e misure in grado di dare una risposta immediata a sostegno del sistema produttivo laziale;

CONSIDERATO che, nella suddetta nota si indica, tra l'altro, la necessità di dare impulso al sistema produttivo laziale attraverso anche l'attivazione di un Avviso Pubblico ex L.R. n. 60/78 per “Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali”;

PREMESSO:

- che la Regione Lazio, attraverso la sopramenzionata Legge regionale n. 60/78, concede contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all'interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti artigianali e/o industriali;
- che la concessione dei contributi è subordinata alla presentazione e ammissione dei progetti sulla base di appositi criteri e fino alla concorrenza degli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli di spesa, da approvarsi con atto della Direzione regionale competente per materia;

- che, con D.G.R. n. 340/2016, sono stati approvati, tra l'altro, i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali di cui alla L.R. 60/1978;

RILEVATO che la citata Legge regionale n. 1/2020, all'art. 22, prevede:

- al comma 10, ai numeri 1) e 2), che la concessione del contributo, di cui alla L.R. n. 60/78, per opere di urbanizzazione primaria sia interne all'area da attrezzare, sia finalizzate all'allacciamento della stessa con le infrastrutture esistenti nella zona e per la realizzazione, all'interno delle aree attrezzate, di impianti tecnologici in comune, centro servizi, incubatori, sia fissata nella misura del 100%;
- al comma 11, lettera a), che la concessione del contributo, di cui alla L.R. n. 60/78, limitatamente al biennio 2021-2022, sia destinata, nella misura del 60% delle risorse disponibili, nell'ambito del programma 01 della missione 14 e relative agli interventi di cui alla L.R. n.60/78, al Consorzio Unico di cui all'art. 40 della L.R. 7/2018;
- al comma 11, lettera b), che la concessione del contributo, di cui alla L.R. n. 60/78, limitatamente al biennio 2021-2022, sia destinata, nella misura del 40% restante, ai comuni, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 60/78;

CONSIDERATO che, all'interno del contesto descritto in premessa, il processo di unificazione dei consorzi, di cui all'art.40 della L.R. n. 7/2018 e ss. mm. e ii. è, in parte, ritardato dalla grave condizione creatasi con l'epidemia del COVID-19 e che, allo stato attuale, è ancora in fase di realizzazione;

CONSIDERATO, comunque, opportuno operare, da subito e nell'attuale contesto, per finalizzare risorse alla ripresa delle attività produttive;

CONSIDERATO, quindi, necessario, poter destinare la suddetta riserva del 60% delle risorse disponibili, sul capitolo B22501 del biennio 2021-2022, al finanziamento di progetti da presentarsi da parte dei Consorzi industriali, di cui alla L.R. n.13/97, che confluiranno nel Consorzio Unico, conformemente alle indicazioni della sopra citata nota assessorile;

RITENUTO, pertanto, necessario destinare, l'importo complessivo di € 3.500.000,00 per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, di cui alla Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60, a valere sul Cap. B22501, così ripartito:

- es. fin. 2021, euro 1.750.000,00,
- es. fin. 2022, euro 1.750.000,00;

- di destinare, nelle more della costituzione del Consorzio Unico, ai sensi dell'art. 22, comma 11, lettera a) della Legge regionale n.1/2020, la riserva del 60%, delle risorse disponibili sul capitolo B22501 nel periodo 2021-2022, alla presentazione di progetti da parte dei Consorzi industriali, di cui alla L.R. n.13/97 che confluiranno nel consorzio unico;
- di destinare, ai sensi dell'art. 22, comma 11, lettera b) della Legge regionale n.1/2020, la riserva del 40% dello stanziamento complessivo, per il periodo 2021-2022, alla presentazione di progetti da parte dei comuni;

D E L I B E R A

- di destinare, l'importo complessivo di € 3.500.000,00 per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, di cui alla Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60, a valere sul Cap. B22501, così ripartito:
 - es. fin. 2021, euro 1.750.000,00,
 - es. fin. 2022, euro 1.750.000,00;
- di destinare, nelle more della costituzione del Consorzio Unico, ai sensi dell'art. 22, comma 11, lettera a) della Legge regionale n. 1/2020, la riserva del 60%, delle risorse disponibili sul capitolo B22501 per il biennio 2021-2022, alla presentazione di progetti da parte dei Consorzi industriali, di cui alla L.R. n.13/97;
- di destinare, ai sensi dell'art. 22, comma 11, lettera b) della Legge regionale n. 1/2020, la riserva del 40% dello stanziamento complessivo, per il biennio 2021-2022, alla presentazione di progetti da parte dei comuni.

La Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive pone in essere tutti gli atti ed adempimenti successivi necessari all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.